



COMUNICATO UFFICIALE N. 772 DEL 12 FEBBRAIO 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 115

Deferimento della tesserata Irina Gerasimenko, personalmente ed in qualità di Presidente della Pallacanestro Cantù, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G., 129 comma 2 lett. e) e 135 comma 2 R.O.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: Coppola

Esaminato nella riunione dell'8 gennaio 2018 l'atto della Procura Federale del 6 dicembre 2017 con il quale veniva deferita, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G.; 129 comma 2 lett. e) e 135 comma 2 R.O. la tesserata Irina Gerasimenko, personalmente ed in qualità di Presidente della Pallacanestro Cantù, *"per non aver provveduto alla obbligatoria nomina di altro soggetto con poteri di rappresentanza e di firma per conto dell'Amministratore Unico, in sostituzione del precedente dimissionario"*;

letti gli atti e documenti dell'indagine della Procura Federale n. 19/2016-17, incardinata a seguito di segnalazione da parte della sig.ra Vincenza Cinzia Lauro, con la quale la stessa dichiarava di essersi dimessa dalla carica di Dirigente Responsabile della Pallacanestro Cantù e di essere decaduta dalla propria funzione al termine della stagione sportiva 2016/17, e che, altresì, alla data dell'8 settembre 2017 non risultava ancora essere stata sostituita nel Consiglio direttivo della società;

considerati dunque tutti gli atti dell'indagine, nonché le dichiarazioni rese dal sig. Antonio Cappellari in data 17.10.2017, il quale rappresentava di essere stato individuato come Dirigente Responsabile in sostituzione della signora Lauro, ma non ancora formalmente nominato;

sentito in udienza il sostituto Procuratore federale che, nel riportarsi all'atto di deferimento, concludeva richiedendo la sanzione dell'inibizione per mesi tre, in quanto, ad oggi, non risulta ancora ottemperato l'obbligo di nomina di soggetto con poteri di rappresentanza e firma come disposto dalla normativa federale di riferimento, né il sig. Cappellari, come anticipato, è stato in realtà formalmente nominato quale Dirigente Responsabile;

rilevato che ai sensi degli artt. 129 comma 2 lett. e) e 135 comma 2 del Regolamento Organico, le società affiliate alla Fip devono designare, depositando firma autentica, il Dirigente Responsabile autorizzato a firmare per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza, o per le società amministrate da Amministratore Unico, nominare obbligatoriamente un altro soggetto con poteri di rappresentanza e di firma per conto del medesimo Amministratore Unico, in caso di suo impedimento e/o assenza, e come in caso di modifica degli organi sociali nel

Segue C.U. n. 772 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 115

corso dell'anno sportivo, le società debbano inviare immediatamente alla Segreteria Generale copia dei relativi verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio direttivo;

ritenuto pertanto come nel caso di specie la previsione normativa non risulti essere stata rispettata, in quanto ad oggi non è intervenuta la nomina di alcun Dirigente Responsabile della Pallacanestro Cantù, e che la società non ha rispettato, con il proprio operato, i principi di lealtà e correttezza imposti dalle normative federali;

P.Q.M.

applica alla Sig.ra Irina Gerasimenko, Presidente ed Amministratore Unico della Pallacanestro Cantù, il provvedimento dell'inibizione per mesi tre, fino al giorno 8 aprile 2018 (artt. 2 e 44 R.G.; artt.129 comma 2 lettera e) e 135 comma 2 R.O.)

F.to Irene Coppola
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 12 febbraio 2018

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE